

**TAR LAZIO**

Roma

Il TAR Lazio-Roma, Sez. I bis, con Ord. Coll. n. 225/08 del 13.02.2008 e n.518/08 del 23.04.2008 ordinava la notifica anche a mezzo dei pubblici proclami del ricorso **R.G. 9491/07, proposto** da Evangelista Marco, rapp.to e difeso dall'Avv. Angiolino Albanese, presso il cui studio in Roma, Via Cremera 11, è elettivamente domiciliato, **contro** il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF. - **per l'annullamento** del provvedimento, del 03 luglio 2007 e notificato all'interessato il successivo 12 luglio, prot. N. 59796, con il quale il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Arca III -, comunicava al Sig. Evangelista Marco che, all'esito della visita medica effettuata in data 17 maggio 2007 dalla Commissione Sanitaria preposta, questi non risultava idoneo per *"....alterazione della visione dei colori: discromatopsia rosso-verde alla determinazione mediante lettura e interpretazione delle tavole di Ishihara. D.M. 3 maggio 1993, n. 228 art. 1, comma 1, lettera c....."*; degli atti della Commissione Sanitaria: della graduatoria, ove occorra; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al procedimento seguito.

Il ricorrente proponeva ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del Bando di Concorso a 55 posti nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, D.M. n. 7963/55VP del 28 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed Esami del 27/05/2005. Violazione e falsa applicazione del D.M. 03 Maggio 1993 n. 228 art. 1, comma 1, lettera c. Eccesso di potere per errore dei presupposti; 2) Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei Principi di legalità, imparzialità e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione. Con il 1 motivo l'Evangelista lamentava l'erroneità dell'assunto

(alterazione della visione dei colori) al quale è pervenuta solamente la Commissione. Ciò veniva provato dalle certificazioni del 31.05/13.06.2007, rese dalla A.U.S.L. Roma H, e dall'ulteriore diagnosi del 13.06.2007 resa dal Direttore della Clinica Oculistica presso l'Ospedale "San Giovanni Battista", in Roma. Il ricorrente quindi, sottoposto a visita da ben tre specialisti, anche presso strutture pubbliche, era stato sempre riconosciuto come persona i cui valori oculistici, espressamente richiesti dal D.M. 223/98, erano stati considerati nella norma. Il provvedimento, pertanto, trae origine da erronei accertamenti i quali portano a conclusioni errate in quanto fondate su erronei presupposti. Risulta pertanto ineludibile l'utilità di esercitare il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnico-scientifici ai quali è pervenuta la Commissione e tale sindacato, peraltro, non dovrà limitarsi al controllo formale ed estrinseco "dell'iter logico" seguito, ma consistere nella verifica della attendibilità delle operazioni, quanto al criterio tecnico ed al procedimento applicativo. Del resto l'accertamento dei requisiti è legittima manifestazione di discrezionalità tecnica, solo in assenza di un travisamento di fatto, o di illogicità, per l'insussistenza dei fatti assunti in sede di valutazione, ovvero per l'illogicità di quest'ultima e l'incongruenza delle relative conclusioni. Dunque era evidente la abnormità delle risultanze della Commissione, che ha individuato un'alterazione della visione dei colori inconciliabile con i certificati rilasciati, prima e dopo, da differenti medici oculistici. Con il secondo motivo l'Evangelista si doleva di come i risultati ottenuti all'esito della visita medica avessero dovuto essere riversati, compiutamente ed integralmente, nella motivazione del provvedimento. Ciò non si è verificato. Ed invero, il provvedimento finale di esclusione veniva motivato solo con il richiamo alla visita medica, al risultato (inidoneità) della verifica compiuta, e ad una sintetica e succinta diagnosi che avrebbe determinato la inidoneità. Tra l'altro, la

Commissione non aveva modo di dichiarare né la natura patologica, né l'apprezzamento funzionale della pretesa alterazione. Sotto altro profilo le considerazioni svolte venivano fatte valere anche in ragione della violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento disciplinati all'art. 97 Cost., considerata la illegittimità derivante dalla carenza e/o insufficienza di motivazione del provvedimento che denuncia il mancato rispetto di una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, oltre, soprattutto, la dimostrata incoerenza con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dal citato art. 97 Cost.. La inosservanza dei canoni di legalità, imparzialità e buona fede, cui deve ispirarsi l'azione della P.A., evidenziava la connessa illegittimità del provvedimento in presenza di un eccesso di potere per difetto di motivazione. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensione della esecuzione, del provvedimento impugnato nonché di essere ammesso a partecipare, con riserva, al Corso di Formazione per accedere al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco iniziato il 16 luglio 2007 e/o di poter usufruire della riapertura dei termini di partecipazione a detto Corso, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine al rimborso delle spese processuali e chiedendo altresì, in via istruttoria, che il Ministero provvedesse a depositare la documentazione medica e che, laddove ritenuta utile, venisse disposta una visita di revisione.

Al fine di integrare il contraddittorio si notifica il menzionato ricorso per pubblici proclami a tutti gli idonei collocatisi nella graduatoria in posizione successiva a quella del ricorrente e precisamente ai Signori:

172 Greco Francesco, 173 Andrisani Emanuele, 174 Negri Antonio, 175 Bucci Enrico, 176 Tarallo Mauro, 177 Corrado Carmine, 178 Levito Michele, 179 Zaccaro Francesco, 180 Pugliese Francesco, 181 Brambani Paolo, 182 Colanera Mattco, 183 Sacco Massimo, 185 Di Liberto Francesco, 186 Peluso Antonio, 187

Berchielli Lorenzo,188 Sanetti Bruno,189 Roffi Alessio,190 D'Angelo  
Ciro,191 Riccio Luigi,192 Rotondo Riccardo,194 Maschi Gabriele,195 Dubini  
Marco,196 Di Ciocco Pierangelo,197 Dessi Luca,198 Tacconi Simone,199  
Nascimbeni Alessio, 200 Giuliani Iury,201 Berti Daniele,202 Curci Giovanni,  
203 Ariosto Alberto,204 Sammartino Marco,205 Cannova Paolo,206 Albano  
Mario,207 Luchini Lorenzo,208 De Maria Federico,209 Pampanini Marco,210  
Repola Cosimo,211 Bonanni Dario,212 Mampieri Marco,213 Cantarini  
Lorenzo,214 Ghiani Yiuri,215 Ambrosio Simone,216 Cauti Gerardo,217 Di  
Mauro Fabio,218 Lombardo Giacomo (primo escluso dalla chiamata per  
assunzione).

Avv. Angiolino Albanese

